

**REGOLAMENTO (CE) N. 863/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 19 maggio 2003**

**che modifica i regolamenti (CE) n. 1939/2001, (CE) n. 1940/2001 e (CE) n. 346/2003 relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita, sul mercato interno della Comunità, di riso detenuto dagli organismi d'intervento greco, italiano e francese, da utilizzare per l'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione <sup>(3)</sup> stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del riso detenuto dagli organismi d'intervento.
- (2) Le gare previste dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1939/2001 <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 357/2003 <sup>(5)</sup>, (CE) n. 1940/2001 <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 357/2003, e (CE) n. 346/2003 <sup>(7)</sup> non hanno permesso di smaltire la totalità dei quantitativi messi in vendita. È pertanto necessario indire nuove gare.
- (3) Al fine di tutelare i diritti degli operatori economici è opportuno indire le nuove gare posteriormente alla data di chiusura delle gare precedenti.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I regolamenti (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 sono modificati come segue:

All'articolo 5, paragrafo 1, la data del 17 ottobre 2001 è sostituita dalla data del 4 giugno 2003.

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 luglio 2003 alle ore 12 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 2*

Il regolamento (CE) n. 346/2003 è modificato come segue:

All'articolo 5, paragrafo 1, la data del 5 marzo 2003 è sostituita dalla data del 4 giugno 2003.

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 30 luglio 2003 alle ore 12 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 22 maggio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

<sup>(3)</sup> GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

<sup>(4)</sup> GU L 263 del 3.10.2001, pag. 15.

<sup>(5)</sup> GU L 53 del 28.2.2003, pag. 6.

<sup>(6)</sup> GU L 263 del 3.10.2001, pag. 19.

<sup>(7)</sup> GU L 50 del 25.2.2003, pag. 15.